Accordo di collaborazione per l'attivita di delimitazione con tabelle perimetrali delle Oasi di "Montes" in agro del Comune di Orgosolo, "Monte Ortobene" in agro del Comune di Nuoro, "Sos Littos Sas Tumbas", in agro del Comune di Bitti, "Usinavà" in agro del Comune di Lodè e Torpè.

TRA

La PROVINCIA DI NUORO (Codice fiscale n°00166520916) di seguito denominata Provincia rappresentata dalla dott.ssa Cecilia Sotgiu, Dirigente del Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale con sede a Nuoro in Piazza Italia n°22 nata a Nuoro il 18/08/1964, la quale interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse della stessa, domiciliata per la sua carica presso l'ufficio suddetto.

E

L'Ente Foreste della Sardegna, di seguito denominata Ente Foreste con sede legale in Viale Merello n°86 (codice fiscale e partita iva n° 02629780921) rappresentato dal ……...il quale interviene agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse della stessa, domiciliata per la sua carica presso l'ufficio suddetto.

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat-Tutela della fauna selvatica e attività venatoria-della Regione Sardegna, la Provincia di Nuoro è stata delegata temporaneamente per la gestione ordinaria delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura ricadenti nel territorio di competenza, nelle more dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e dell'acquisizione delle linee guida sulla gestione degli istituti faunistici;
- che con Deliberazione G.P … - del …….. è stata approvata la proposta di un accordo di collaborazione con l'Ente Foreste per l'attuazione degli interventi di apposizione e ripristino delle tabelle segnaletiche nei perimetri e nelle strade interne delle seguenti Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura ricadenti nelle Provincia di Nuoro e ricomprese nel perimetro forestale delle unità gestionali di base:
    - Oasi Usinavà (Comuni Lodè e Torpè), istituita con Decreto R.A.S n°134 del 02/07/1979;
    - Oasi Montes (Comune Orgosolo), istituite con Decreto R.A.S n°139 del 02/07/1979;
    - Oasi Sos Littos Sas Tumbas (Comuni Bitti Ala), istituite con Decreto R.A.S n°.129/1979;
    - Oasi Monte Ortobene (Comune di Nuoro), istituita con Decreto R.A.S n°130 del 28/luglio 1978 e ridimensionata e riperimetrata con Decreto R.A.S n°640 19 luglio 2011.

- che l’Ente Foreste ha manifestato la propria disponibilità a fornire tale collaborazione;
- che nell’accordo di collaborazione non sono ricomprese le porzioni di perimetro tutt’ora interessate da procedure di ridefinizione dei confini, nell’ambito dell’approvazione della proposta di Piano Provinciale Faunistico Venatorio (P.P.F.V.)
- visto l’art.19 del D.Lgs 18/08/2000, N.267 che attribuisce alle Provincie competenze in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente nonché di protezione della flora e della fauna;
- vista la L.R. 23/1998 che trasferisce alle Province la funzione della pianificazione, tutela dell’ambiente, della fauna e in materia di caccia;
- visto il Decreto dell’Assessore della difesa dell’Ambiente n.27 del 27.08.2003 con cui è stata emanata la direttiva sulla “Gestione delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura e delle Zone di Ripopolamento e di Cattura. Procedure per le attività di imissioni e di cattura della fauna selvatica”, come approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.21/61 del 16.07.2003;
- visto l’art.27 della L.R. 23/98 in ordine alla possibilità per la Regione di avvalersi nei casi di gestione diretta delle Oasi dell’Azienda Foreste Demaniali (oggi Ente Foreste della Sardegna);
- visto l’art.3, comma 1 della L.R 24/1999 che assegna all’Ente Foreste della Sardegna, tra le altre, le seguenti funzioni;

  a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;

  b) promuovere, attraverso soggetti estranei all’Ente attività di allevamento, e diffusione faunistica, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell’Ente.
- Preso atto che, ai sensi del comma 3° dell’art. 96 L.R 23/98, “sino all’attivazione degli istituti previsti nel Piano Faunistico Venatorio Regionale” e nei territori in esso indicati, continuando ad applicarsi le disposizioni della L.R. 32/78;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La Provincia di Nuoro e l'Ente Foreste concordano di collaborare all'attività di apposizione e ripristino delle tabelle segnaletiche nelle Oasi di Protezione Faunistica e di Cattura della Provincia di Nuoro, come di seguito riportato:

1. completamento e ripristino della tabellazione del perimetro dell'Oasi di Usinavà (Comuni di Lodè e Torpè);

2. parziale, completamento e ripristino della tabellazione del perimetro dell'Oasi di Montes (Comune di Orgosolo) come da Decreto RAS n°139 del 02/07/1979. Con l'esclusione della porzione di confine a sud ovest e a nord dell'Oasi (meglio specificata nella cartografia che sarà data all'Ente Foreste) per la quale è in corso la ridefinizione nell'ambito, del Piano Provinciale Faunistico Venatorio (P.P.F.V) attualmente *in itinere*.

3. completamento e ripristino della tabellazione del perimetro dell'Oasi Sos Littos Sas Tumbas (Comune di Bitti).

4. completamento e ripristino della tabellazione del perimetro e delle strade interne dell'Oasi Monte Ortobene (Comune di Nuoro). L'intervento, per le sole porzioni di tracciato esterne al perimetro gestito dall'EFS, è subordinato all'acquisizione da parte della Giunta regionale dell'autorizzazione ad operare fuori dei territori di competenza per il personale e i mezzi dell'Ente impegnati nell'esecuzione dei lavori (L.R.2/ 2007 art. 15 comma 23).

Viene di seguito riportato in tabella l'elenco delle Oasi interessate dal presente accordo e la relativa valutazione dei confini con tabellazione già realizzata e da realizzare, nonché la stima del numero di tabelle perimetrali e dei relativi pali di sostegno necessari:

Oasi	**Comune**	**Perimetro mt**	**Perimetro strade interne mt**	**Tab già realizzata mt**	**Tab da realizzare mt**	**Tabelle n°**	**Pali n°**	**Stato dell'arte**
Montes	Orgosolo	/	/	/	20020	230	70	Ridefinizione parziale dei confini in corso
Monte Ortobene	Nuoro	18550	11300	6820	23030	370	110	Decretata
Sos Littos Sas Tumbas	Bitti	24000	/	7000	17000	200	80	Decretata
Usinavà	Torpè Lodè	26000	/	22500	4500	55	35	Decretata
TOTALE		68550	11300	36320	64550	855	295	

Art.3

Competenze e impegni reciproci

Il Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale con il presente accordo si impegna a:

1) fornire il seguente materiale: n° 295 pali in castagno aventi diametro minimo di 3,5 cm e altezza 3m con lavorazione punta alla base, n° 855 tabelle in polipropilene aventi lo spessore di 2 mm e di dimensioni cm. 25x33, indeformabili e inalterabili agli agenti atmosferici, con stampa indelebile su una faccia e precisamente " Provincia di Nuoro (con logo) divieto di caccia Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura, ai sensi della legge 29 luglio 1998 n°23" in nero su fondo bianco, complete di n°6 fori (tre in alto e tre in basso al centro delle tabelle) per il fissaggio su palo o albero. N° 295 pali di ferro tondo zigrinato avente diametro di mm 18 e lunghezza metri 1,20, Kg 10 filo di ferro zincato avente diametro di mm 1.8, kg 9 chiodi di ferro testa piana dimensioni mm 2,4x50;

2) effettuare, anche in collaborazione dei tecnici EFS, le verifiche dello stato dei luoghi e dei confini delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura e relativa restituzione cartografica digitalizzata su base CTR della Regione Autonoma della Sardegna, scala 1:10000;

3) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie, non di competenza dell'Ente Foreste;

4) operare le necessarie verifiche della viabilità interna principale e secondaria delle Oasi ai fini della tabellazione (strade provinciali, comunali e piste forestali di adeguata larghezza) e relativa restituzione cartografica digitalizzata su base CTR della Regione Autonoma della Sardegna, scala 1:10000;

5) effettuare collaudi congiunti, immediatamente dopo il completamento della tabellazione in ciascun Oasi previa comunicazione all'Ente Foreste del funzionario incaricato.

L'Ente Foreste si impegna a:

1) provvedere all'apposizione di pali e tabelle nelle Oasi indicate al precedente Art.2 nei punti e secondo le modalità concordate nei sovraluoghi congiunti.

2) gestire e realizzare l'intervento con proprio personale e mezzi nonché al trasporto e stoccaggio del materiale nei propri cantieri forestali. La delimitazione deve essere effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Art.39 della L.R 23/98 .

3) Al controllo dei pali e al ripristino di tabelle mancanti o danneggiate, con materiale fornito dalla Provincia, per la durata di un anno a partire dalla conclusione dei lavori previsti dal presente accordo.

Art.4

Tempistica e priorità degli interventi

I due Enti dispongono di concordare il cronoprogramma degli interventi su un arco temporale di diciotto mesi decorrenti dalla stipula del presente accordo, che terrà conto dei numerosi altri obblighi a cui l'Ente Foreste deve istituzionalmente assolvere, con particolare riferimento all'attività antincendio che impegna per lungo periodo la quasi totalità della forza lavoro ed i mezzi operativi all'interno dei cantieri forestali.

Si conviene di dare priorità alle Oasi che presentano una percentuale maggiore di perimetro da tabellare e precisamente:

a) Monte Ortobene di Nuoro (70% circa da realizzare);

b) Montes di Orgosolo (48% circa da realizzare).

Queste Oasi verranno tabellate entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo mentre nel corso della seconda annualità si provvederà al completamento dei lavori nelle Oasi di Sos Littos Sas Tumbas e Usinavà.

Art.5

Oneri economici

Per l'attuazione delle attività indicate all'art.2 del presente accordo, la Provincia si impegna a corrispondere all'Ente Foreste la complessiva cifra di Euro 14950,00 secondo le modalità di seguito indicate:

1- Un primo acconto pari al 40% dell'importo complessivo Euro 5980,00 (Euro cinquemilanovecentottanta/00);

2- Saldo del 60% quantificato in Euro 8970,00 (Euro ottomilanovecentosettanta/00) a rendicontazione finale completa di relazione chiusura lavori e relativi collaudi congiunti con l'Amm.ne Prov.le.

Saranno a carico della Provincia di Nuoro le spese in carta legale, tutte le imposte e tasse, le spese di copia relative alla stipula del presente accordo, nonché quelle relative alla registrazione fiscale della medesima, ove dovuta.

Art.6- Responsabilità

La Provincia di Nuoro è esonerata da ogni e qualunque responsabilità conseguente a rapporti intrattenuti dall'Ente Foreste per danni al proprio personale e a terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

L' Ente Foreste non è responsabile per errori nella tabellazione derivanti da eventuali imprecisioni nelle perimetrazione fornite.

Per la Provincia di Nuoro

Il Dirigente del Settore

Ambiente Agricoltura e Polizia Provinciale

Dott.ssa Cecilia Sotgiu

Per L'Ente Foreste della Sardegna

Il Direttore del Servizio di Nuoro

Dott Gavino Palmas